

Associazione **G**rafologi **P**rofessionisti

Professione

Grafologia

online

MARZO 2022

NOVITÀ

EVENTI

ARTICOLI

A.G.P.

www.grafologiprofessionisti.it

INDICE

Calendario eventi	pag.4
I resoconti dei convegni territoriali e nazionali A.G.P. 2021.....	pag.7
La norma UNI 11822 relativa alla figura del criminalista	pag.22
di Mariateresa Rimoldi	
Gli articoli	pag.26
L'applicazione pratica del protocollo nella perizia	pag.26
di Salvatore Caccamo	
Il ruolo del grafologo nel sistema processualpenale - terza parte	pag.30
di Antonello Gustapane	
Notizie dalla segreteria	pag.37

Care/i socie/i,

nonostante il difficile periodo pandemico attraversato e che stiamo ancora attraversando, si può senz'altro affermare che la nostra associazione attualmente stia godendo di buona salute, soprattutto se si considera che gli eventi svolti e che sono in programmazione sono tanti e non solo di elevata qualità ma anche molto seguiti. Tentando di fare un sommario bilancio dell'anno appena trascorso si può dire che l'orientamento generale assunto nel tempo dall'A.G.P. vada nella giusta direzione.

Vi aspettiamo numerosi alle nostre prossime iniziative, in particolare al tradizionale convegno di maggio sui tanti interrogativi che il nostro mondo professionale si porrà a fronte dei tanti e continui cambiamenti culturali in atto. La domanda cruciale intorno a cui ruoteranno gli interventi dei relatori verte sul come il grafologo dovrà comportarsi nei prossimi anni, impegnato finora a relazionarsi con una realtà scrittoria prodotta a mano, che invece sta sempre più dematerializzandosi per trasformarsi in un prodotto digitale.

Che la fine della grafologia sia dietro l'angolo? Oppure, più realisticamente, il grafologo dovrà ripensare con molta attenzione al suo ruolo professionale modificando gli obiettivi di certe sue acquisite competenze?

In quella stessa occasione, nella domenica pomeriggio, è previsto uno spazio assembleare in cui, oltre alla necessaria approvazione del bilancio, avremo la possibilità di mettere sul tavolo e direttamente confrontarci sulle tematiche che più ci stanno a cuore.

Roberto Travaglini

CALENDARIO EVENTI

EVENTI A.G.P. - 2022

A.G.P. SICILIA

Sabato 26 febbraio 2022

MODIFICAZIONI NATURALI E ARTIFICIOSE DELLA SCRITTURA Dalla razionalità grafica alla dissimulazione

EVENTO DAL VIVO A PALERMO E ONLINE

Abstract

La scrittura rispecchia l'evoluzione nel tempo dell'individuo, ovvero il suo stato psicofisico legato al momento e alle particolari circostanze in cui scrive; tuttavia, allo stesso tempo, s'innesta sulle caratteristiche stabili della personalità: come oggetto d'indagine è, quindi, suscettibile di esami differiti nel tempo e si presta così a studi longitudinali, capaci di delineare l'evoluzione di una stessa persona – nonché della sua produzione grafica – nel corso degli anni. Nel suo inscrivere, il gesto grafico obbedisce al tempo: al tempo lineare – con le sue sequenze, successioni, durate e velocità – ma anche al tempo soggettivo, ovvero al nostro campo temporale interno che include le esperienze passate, i ricordi, i sogni, i progetti e il potenziale in divenire. La scrittura, in quest'ottica, si rivela dunque prodotto dell'apprendimento motorio e della personale maturazione intellettuale e affettiva di una persona, da cui deriva la conquista di un ritmo grafico individuale, che rende la scrittura quel prodigio unico e irripetibile con cui l'individuo, in definitiva, si manifesta.

A.G.P. LOMBARDIA E CAMPANIA

Sabato 26 marzo 2022

VITE STRAORDINARIE DI PERSONAGGI RARI

EVENTO ONLINE

A.G.P. PUGLIA

Sabato 12 giugno 2022

GRAFOLOGIA A SCUOLA PER UN DIALOGO INCLUSIVO E BENESSERE SOCIALE

EVENTO ONLINE

CONVEGNO A.G.P. NAZIONALE

7 e 8 maggio 2022

LA SCRITTURA A FRONTE DEI CAMBIAMENTI CULTURALI

ASPETTI GRAFOLOGICI, PEDAGOGICI E PERITALI

12 CREDITI

Abstract

In senso antropologico la cultura è un complesso di manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale di un popolo, in relazione ai vari periodi storici o alle condizioni ambientali e in questo senso la cultura, anche attraverso il patrimonio delle cognizioni e delle esperienze acquisite, concorre alla formazione della persona, sia sul piano intellettuale, sia per l'acquisizione del ruolo che gli compete nella società. Negli ultimi due anni si è abbattuto sulla nostra società lo tsunami del Covid, di cui vediamo gli effetti immediati, ma di cui non riusciamo a immaginare gli effetti di lunga durata sui percorsi di vita individuali e collettivi. Si afferma comunque la necessità di ricominciare a progettare, a sperare, studiando i cambiamenti avvenuti e aggiornando le nostre competenze e in questo senso la scrittura a mano e il linguaggio sono una reale espressione della società e della sua evoluzione. Il convegno si propone di presentare gli aggiornamenti più attuali sulla pedagogia, sulla didattica e i problemi dell'apprendimento della scrittura, sulla semantica lessicale dei giovani attuali, sulle più diffuse e funzionali immagini sociali, sulle nuove strategie che i giovani devono avere per poter accedere al mondo del lavoro, ma anche sulle nuove tecniche peritali, influenzate dalla società digitale e dalle sue competenze.

Relatori:

Marisa Aloia, Cinzia Angelini, Katia Blasi, Sonia Bortolotti, Alberto Bravo, Monica Calderaro, Evi Crotti, Gloria Donnini, Andrea Faiello, Francesco Faiello, Giuseppe Giordano, Antonio Gustapane, Lorella Lorenzoni, Alberto Magni, Elena Manetti, Giuseppe Marano, Vincenzo Mastronardi, Antonio Pallotti, Alessandra Panarello, Daniela Serrati, Vincenzo Tarantino, Roberto Travaglini, Benedetto Vertecchi, Gianni Eugenio Viola.

EVENTI ACCREDITATI A.G.P. - 2022

A.G.I.F.

6 marzo 2022

7 CREDITI

SEMINARIO ONLINE

NUOVE FRONTIERE DELLA
GrafoLOGIA PROFESSIONALE**CE.S.GRAF.**

12 marzo 2022

6 CREDITI

SEMINARIO ONLINE

GLI ADOLESCENTI: LE CRISI, LE
RIBELLIONI, LE DIPENDENZE
ATTRAVERSO LE LORO SCRITTURE**CE.S.GRAF.**

28 maggio 2022

6 CREDITI

SEMINARIO ONLINE

STAMPATELLO *VERSUS* CORSIVO

Per ulteriori informazioni sugli eventi
visita il nostro sito web:

www.grafologiprofessionisti.it

RESOCONTO DEL CONVEGNO A.G.P. PIEMONTE

svoltosi online il 30 gennaio 2021

EDUCAZIONE AL GESTO GRAFICO

I primi anni che contano e il bilancio grafo-motorio

a cura di Silvana Bevilacqua

Nel corso dell'intervento seminariale – rivolto principalmente agli educatori e rieducatori del gesto grafico – si sono proposti spunti di riflessione e indicazioni operative.

Il grafologo educatore del gesto grafico – chiamato a valutare, supportare, sostenere, integrare i processi e i contenuti del movimento grafico – finalizza il proprio intervento a un apprendimento che si riveli funzionale per raggiungere una scrittura leggibile e scorrevole, congrua ai ritmi personali dello scrivente.

Si sono chiariti i vari step dell'iter procedurale, con particolare riferimento al bilancio grafo-motorio: dalla presa in visione dei quaderni del bambino, utile per verificare sia il metodo di insegnamento della scrittura che il suo apprendimento, all'approfondito colloquio con la famiglia, per conoscere la sua storia, dall'invito a instaurare con il soggetto una relazione di fiducia, fino al bilancio grafo-motorio vero e proprio: una serie di prove da sottoporre al bambino, che non hanno – come è noto – valore diagnostico, ma permettono una programmazione mirata delle attività per il recupero delle difficoltà di scrittura. Le fondamenta per la costruzione di queste abilità sono poste già nella fase prenatale e sarà nei primi anni di vita, attraverso le esperienze senso-motorie raccolte nell'esplorare il suo ambiente, che il bambino acquisirà sempre più competenze, fino alle capacità di leggere, scrivere e fare di conto.

Il percorso del seminario si è delineato in sei momenti di riflessione: il dott. A. Parisi, neurologo, ha evidenziato come alla base della cognizione vi siano processi biologici, che interessano non solo il sistema nervoso, ma l'intero organismo. La dott.ssa A. Buonomo, a proposito di lateralizzazione, ha voluto puntualizzare come sia ormai "superata" la lettura riduzionistica del tema della dominanza e come l'unico "direttore d'orchestra" sia il corpo nella sua totalità, immerso nell'ambiente in cui vive e sopravvive. La dott.ssa C. Montuschi ha arricchito l'incontro fornendo considerazioni e utili esercizi per verificare a monte la normo-funzionalità sensoriale del soggetto in rieducazione, onde evitare possibili errori di valutazione con conseguenti interventi di recupero disfunzionali. La dott.ssa G. Ranalli è intervenuta in merito alle relazioni tra espressioni grafiche distinte – quali ad esempio il disegno, la scrittura, lo schema corporeo ecc. - attraverso l'osservazione del tratto, della forma, dello spazio, del controllo motorio ecc. portando una casistica reperita dalla sua

personale attività di consulenza. La prof.ssa A. Roggero ha poi chiarito alcuni passaggi della scala E di Ajuriaguerra, fornendo delucidazioni sull'ontogenesi del gesto grafico, ponendo a confronto età grafo-motoria ed età cronologica. Le due docenti hanno poi completato i loro interventi affrontando in compresenza il tema della "Motricità fine e corretta impugnatura": attraverso l'illustrazione di alcuni casi, hanno evidenziato come, con l'esercizio delle abilità manuali e il gioco, i soggetti migliorino la propria consapevolezza corporea, incluse dunque le competenze funzionali della mano e la stessa impugnatura. Ha concluso la giornata di formazione il presidente della nostra associazione, il prof. R. Travaglini, argomentando in modo esaustivo in merito alle prospettive pedagogiche e professionali dell'educazione del gesto grafico.

RESOCONTO DEL CONVEGNO A.G.P. PUGLIA

svoltosi online il 26 febbraio 2021

IL BAMBINO E L'ADOLESCENTE NELLA FAMIGLIA E NELLA SCUOLA

Interventi pedagogici della grafologia

a cura di Katia Blasi

Il seminario, tenutosi il 26 febbraio sulla piattaforma GoogleMeet, considerato il periodo pandemico che stiamo attraversando, ha trattato e approfondito il tema recenti cambiamenti nella relazione scuola-famiglia e delle relative problematiche emergenti: il disagio relazionale, nonché soprattutto le difficoltà grafo-motorie che richiedono l'intervento del pedagogo e l'apporto del grafologo, coadiuvato dall'educatore del gesto grafico per la prevenzione delle disgrafie, dovute anche all'uso crescente dei mezzi elettronici.

Il prof. Roberto Travaglini ha introdotto i lavori presentando il seminario e la tematica del rapporto educativo nell'era digitale. Attraverso la sua relazione dal titolo "Giochiamo? Educazione ludica e creativa del gesto grafico" ha mostrato inoltre quanto sia importante valorizzare, nella scuola, le attività ludico-esplorative e spontanee che vedono coinvolto il soggetto fin dalla nascita e che sono elementi imprescindibili nella costruzione di un insegnamento efficace. La scuola non deve contrapporre il momento disciplinare a quello spontaneo, ma devono essere integrati, in modo che l'alunno possa comprendere il senso di ciò che apprende. La manifestazione della creatività del bambino, anche attraverso il gesto grafico, non può svolgersi solo all'interno della scuola, ma richiede una necessaria continuità educativa tra scuola e famiglia.

A seguire, è intervenuta la dott.ssa Tiziana Conte, pedagoga, che nel corso della sua

esperienza professionale si è occupata di “scuola per genitori”, esperienza che le ha permesso di esplorare a fondo le dinamiche relazionali e comunicative tra scuole e famiglie. L’assunto di base della sua relazione, intitolata “La relazione educativa scuola-famiglia”, evidenzia un deficit comunicativo tra le due istituzioni. Il più delle volte, l’incapacità di una comunicazione corretta è determinata da pregiudizi e senso di inadeguatezza da ambo le parti. Tale difficoltà mette in atto scenari comunicativi che, invece di costruire ponti, alzano muri: scuola e famiglia entrano in una sorta di competizione educativa per la quale entrambe le parti tendono a sminuire autorevolezza e ruoli l’una dell’altra. Sostanzialmente, in questa situazione, spetta alla scuola, quale istituzione educativa riconosciuta, mettere in campo forme dialogiche accoglienti e non giudicanti, tendendo la mano alla famiglia e accompagnandola nel processo di acquisizione di un ruolo educativo e cooperativo. Per contro, alla famiglia spetta la funzione di assumersi una responsabilità e corresponsabilità educativa, dove nulla venga delegato, ma altresì condiviso, nel rispetto dei reciproci ruoli. L’essenza della relazione educativa scuola-famiglia si fonda infatti sui principi di responsabilità e corresponsabilità tali da promuovere comunità.

Dopo la pausa pranzo, sono ripresi i lavori con la dott.ssa Iole Sacco, pedagoga e coordinatrice di comunità educativa, che con la sua relazione “Inclusione e disabilità nella scuola” ha parlato di come l’istituzione scolastica diventi inclusiva nel momento in cui vive e insegna a vivere accettando e valorizzando le differenze. L’inclusione, attraverso la corresponsabilità, si fonda sul presupposto che “non ci sono alunni che non possono apprendere”. Considerata la grandissima esperienza nel settore della disabilità, la dottoressa ha messo in evidenza come l’espressione grafo-motoria nel diversamente abile, a prescindere dalla gravità della disabilità, sia pur sempre significativa e gratificante.

A seguire, c’è stato l’intervento della prof.ssa S. Esposito – docente dei corsi CE.S.GRAF., educatrice del gesto grafico, esperta in grafologia dell’età evolutiva, docente presso le scuole superiori – che ha affrontato la relazione “Didattica integrata tra pedagogia e grafologia nella scuola secondaria di secondo grado: diario di bordo”, mettendo in evidenza il ruolo di mediatore del dialogo formativo che può assumere il grafologo nella scuola secondaria di secondo grado, in ottemperanza ai riferimenti normativi del Ministero della Pubblica Istruzione in materia di attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tale veste, collaborando con pedagogisti e psicologi e coordinandosi con i Consigli di Classe, il grafologo può così dare un prezioso contributo allo sviluppo delle competenze personali, relazionali, cognitive e organizzative di uno studente. L’intervento ha puntato l’attenzione sui risvolti post-pandemici, in relazione alla socializzazione, alle dinamiche familiari e al rinnovamento metodologico didattico che è avvenuto nella scuola. Sono stati illustrati dei dati (fonte Ipsos 2021) che rivelano una deriva verso l’isolamento sociale e la povertà educativa, conseguenziali anche al divario tra il possesso o meno della rete e di devices adeguati.

In continuità con gli interventi sulla scuola, ha portato un suo contributo la dott.ssa Filomena Labriola, pedagoga, Ph.D. in Scienze delle relazioni umane, presidente dell'ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti – Puglia e Basilicata), con la relazione “Il bambino e l'adolescente nella scuola e nella famiglia quali disagi e quali interventi pedagogici” che, in ottica pedagogica, ha evidenziato l'aspetto positivo dovuto al rinnovamento di una didattica meno trasmissiva e più innovativa, portando all'attenzione la svolta digitale che abbiamo attraversato.

Gli interventi da mettere in atto sono sicuramente la stesura di patti educativi di comunità che partano dal presupposto che l'educazione sia appannaggio di varie agenzie, operanti in sinergia con l'attivazione nelle scuole di sportelli d'ascolto interdisciplinari, che possano coinvolgere, oltre alla figura del pedagoga e dello psicologo, anche quella del grafologo, che fungano da ponte fra scuola, famiglia e territorio, nonché da cabina di regia rispetto al disagio giovanile dilagante.

A seguire, c'è stata la relazione della dott.ssa Katia Blasi – referente A.G.P. Puglia, responsabile del CE.S.GRAF Puglia, docente corsi CE.S.GRAF., pedagoga, educatrice del gesto grafico, esperta in grafologia dell'età evolutiva – sul tema “La disgrafia, l'utilizzo del mezzo elettronico e l'educazione al gesto grafico”, che ha messo in evidenza come nell'era digitale non sia possibile ignorare che le nuove tecnologie stiano influenzando anche la scrittura. Vi è infatti uno stretto legame tra mano e cervello, penna, carta e pc e tali elementi devono essere ben integrati tra loro. Sovente, l'eccesso di utilizzo della tastiera ha delle ripercussioni sulla scrittura, che deve essere educata e rieducata da esperti del settore. Occorre intervenire sulla scrittura fin dalla prima infanzia, per prevenire l'insorgenza di difficoltà grafo-motorie e, in fase evolutiva, quando siamo in presenza di DSA. In particolare, in caso di disgrafia, occorre effettuare un percorso di rieducazione della scrittura. L'educatore del gesto grafico è lo specialista che concorre alla funzionale impostazione del movimento scrittorio; questi interviene sia in fase preventiva che a posteriori, in modo da far acquisire al soggetto una corretta scrittura. La grafologia e la pedagogia devono interagire unitamente, partendo dal presupposto che l'intervento tempestivo dell'équipe grafo-pedagogica permette l'individuazione precoce della disgrafia, evitando le ripercussioni negative che il mancato riconoscimento del disturbo può causare e consentendo altresì la rieducazione e la formazione del soggetto in apprendimento. A conclusione del seminario è infine intervenuta la dott.ssa Francesca Vecera – pedagoga, coordinatrice centro anti violenza e comunità educativa – con la relazione “La famiglia e il ruolo della donna oggi, quali problematiche. Apporti pedagogici”. La relatrice ha fatto un excursus sulla condizione delle donne, che per secoli sono state spesso discriminate in molte culture del mondo, che riconoscevano loro capacità e ruoli limitati alla procreazione e alla cura della

prole e della famiglia. Solo nel Novecento, con l'avvento del grande movimento femminista e delle conquiste dei diritti civili, la donna conquista la sua libertà e la sua indipendenza economica, giuridica e politica: diventa, a pieno titolo, una cittadina proiettata verso la modernità. Si è fatto notare come questo, nel tempo, abbia portato alla perdita di centralità, nell'ambito della famiglia, della figura materna quale simbolo rassicurante di fecondità e vita nascente. Le donne si sono trovate nella posizione incerta di chi vede estromessi i vecchi equilibri, dovendone affrontare di nuovi, pur liberate dai pregiudizi e dagli stereotipi patriarcali. Oggi hanno il compito di ricondurre la famiglia verso un ethos solidale, che è l'unico che può rendere saldi e stabili i rapporti interpersonali moglie/marito, madre/padre, padre/figli, madre/figli. Il livello di violenza e di devianza presenti nella famiglia, si riflette nella società e viceversa. La consapevolezza dei ruoli e la loro valorizzazione paritaria deve condurre, partendo dalla famiglia, a indirizzare il proprio impegno verso una collaborazione autentica e genuina tra i componenti, finalizzata a una propria crescita interiore, nell'ottica di una responsabilizzazione morale e sociale della collettività.

In chiusura del seminario si è avuto infine un confronto fra relatori e partecipanti, lasciando spazio alle domande.

RESOCONTO DEL CONVEGNO A.G.P. LOMBARDIA

svoltosi online il 27 marzo 2021

ARTE ESPRESSIONE DELL'U-MANO:

aspetti grafologici, psicologici e grafo-tecnici

■ a cura di Evi Crotti e Alberto Magni ■

Il convegno si è interamente svolto da remoto vista la situazione sanitaria nazionale. Hanno aderito studiosi provenienti da tutte le maggiori scuole di grafologia italiane, con argomenti che vanno dal mondo squisitamente grafologico a quello psico-pedagogico, dalla fotografia alla comunicazione non verbale, fino alla perizia grafo-tecnica al mondo dell'arte. Tra i titoli più graditi e apprezzati i seguenti: "Il contributo della grafologia e della perizia grafotecnica allo studio del falso nell'arte"; "Genialità e malattia negli artisti"; "Donne e arte"; "Come la grafologia può segnalare elementi di devianza nella scrittura degli artisti"; "Arte e pedagogia, anche attraverso nuove tecnologie per la didattica". Il corso è stato seguito per tutta la sua durata da una settantina di partecipanti che hanno contribuito, con le loro domande, a rendere vivo e stimolante il convegno stesso.

Resoconto del CONVEGNO NAZIONALE A.G.P.

svoltosi online il 15 e 16 maggio 2021

LA SCRITTURA A MANO DINANZI ALLE NUOVE TECNOLOGIE

Sfide pedagogiche, grafologiche e peritali

a cura di Giuseppe Marano

Il Convegno Nazionale ha offerto approfondite riflessioni sulla scrittura a mano in relazione agli effetti dati dall'uso delle nuove tecnologie, prendendo in considerazione aspetti grafologici, pedagogici e peritali.

Elena Manetti, nella relazione "Nuovi stili di apprendimento e di operatività nella generazione 3.0. Uno studio grafologico", ha illustrato stili cognitivi e learning styles, evidenziando come la sfida innovativa per la professione di grafologo sia quella di studiare i nuovi codici della scrittura anche per valorizzare le potenzialità della generazione dei "Millennials".

Con la relazione "I cambiamenti culturali dalla scrittura", Evi Crotti ha approfondito i cambiamenti sociali e culturali, invitando – più che a valutare l'intelligenza – a scoprire, piuttosto, i talenti e le predisposizioni di ogni persona. La sua presentazione è stata arricchita dalla presentazione di casi dove, oltre alle scritture, sono stati riprodotti i dialoghi con i bambini.

Daniela Serrati, nella relazione "Le nuove professioni: idee a prova di crisi", ha sottolineato come l'evoluzione digitale abbia potuto creare nuove professioni e abbia anche influenzato l'atteggiamento delle persone nell'affrontare il futuro e le nuove sfide. Ha analizzato, inoltre, le grafie di nuovi professionisti ricercati sul mercato del lavoro; alcuni esempi: attuario, brand ambassador, cool hunter, ecommerce, influencer, net clipper.

Vincenzo Tarantino, nella relazione "Lo studio della cinematica della scrittura patologica con le nuove tecnologie", ha osservato, attraverso approfondimenti neurofisiologici, che, grazie ai progressi nella digitalizzazione, l'esame dei documenti forensi è cambiato nel corso del tempo. Lo studio della scrittura attraverso la rilevazione elettronica negli stati patologici costituisce un contributo significativo per la risoluzione di casi complessi.

Sonia Bortolotti, nella relazione "Grafologia e alfabetizzazione digitale: gli effetti collaterali delle nuove tecnologie", ha effettuato un affascinante e puntuale excursus diacronico attraverso scritture e disegni di bambini di diverse nazionalità – dall'Italia all'Estonia, dall'Inghilterra all'India – e di differenti epoche, a partire dagli inizi del Novecento fino ai giorni nostri. Successivamente, si è concentrata sull'analisi di casi affetti da internet addiction, dove la disgrafia si manifesta con maggiore evidenza, quando non si riescono a dosare e controllare in modo ottimale le risorse tecnologiche a disposizione.

Giuseppe Marano, nella relazione "Carta contro schermo: la vicinanza a distanza quando si

abita la rete", ha inquadrato i fenomeni mentali connessi all'uso di Internet e ha esposto i risultati di ricerche neuropsicologiche che attestano le conseguenze dell'avvento del web. È stata presentata un'analisi delle scritture di persone che soffrono di diverse tipologie di "Internet Addiction", come ad esempio: information overload, cyber relationship addiction e cyber sexual addiction.

Alessandra Panarello, nella relazione "Linea e spazio: la trasformazione dello spazio tridimensionale nello spazio lineare, modi diversi di confluire nel bianco", ha sottolineato la valenza simbolica, rappresentativa ed emozionale dello spazio grafico, andando oltre il significato semantico e la portata lessicale del linguaggio scritto, in un viaggio suggestivo attraverso arte e scrittura.

Benedetto Vertecchi, nella relazione "È importante anche la terza dimensione", ha discusso riguardo all'abitudine e all'uso della scrittura a mano e del corsivo, mettendo in rilievo come la scrittura manoscritta abbia la funzione di favorire la capacità di pensiero e abbia realizzato una conquista di tipo espressivo, attraverso il rapporto che si stabilisce fra la superficie che riceve il messaggio, il mezzo che traduce un pensiero in segni e lo stesso pensiero che si manifesta.

Guido Benvenuto, nella relazione "Perché la scuola fa scrivere sempre meno? Overo come cambia la scrittura a scuola", ha trattato la finalità e la frequenza della scrittura a scuola constatando che, per promuovere quantitativamente e qualitativamente la scrittura scolastica, è importante far sperimentare la scrittura come un'attività utile, favorire la sua funzione comunicativa e assegnare agli studenti compiti che stimolino il loro coinvolgimento cognitivo in un contesto collaborativo.

Anna Dipace, nella relazione "Digitando... si narra", esamina il rapporto tra scrittura e tecnologia: mette in risalto gli outcomes delle ricerche sullo sviluppo dell'abilità di scrittura utilizzando le nuove tecnologie. Questo contributo mette in evidenza l'utilità della scrittura digitale per alcune forme di scrittura specifiche, come per esempio la possibilità di raccontare una storia utilizzando la tecnica del Digital Storytelling, che si può configurare come strumento di ricerca e anche come strategia didattica.

Cinzia Angelini, nella relazione "La scrittura manuale. Storia di un'abilità persa e non ancora ritrovata", ha condotto una rilettura, attraverso un approccio storico e ricostruttivo, della documentazione ministeriale prodotta dall'Unità d'Italia fino a oggi, relativamente alla didattica della scrittura.

Roberto Travaglini, nella relazione "Scrittura a mano versus scrittura digitale: conflitto o integrazione?", ha incoraggiato un'integrazione in modo da evitare spostamenti socio-ideologici: sia in direzione della scrittura manuale, sia della scrittura prodotta con l'ausilio dei nuovi mezzi di comunicazione di massa. Mantenere in esercizio continuativo i dinamismi

della scrittura manuale consente di tenere vivi i correlati dinamismi neuro-cognitivi, emotivi e pulsionali che sono alla base della sua naturale espressione.

Katia Blasi, nella relazione “Tastiera e penna: due mondi in antitesi o due mondi complementari?”, ha osservato che la scrittura manuale e quella al computer non devono essere viste in opposizione. Scrivere al computer può essere divertente e giocoso: consente di spostare frasi, creare nuove soluzioni e sperimentare stili diversi. Scrivere a mano stimola l’attenzione e la riflessione verso la scelta delle parole. La nuova tecnologia può essere dunque intesa come un sistema integrativo che – attraverso un’alfabetizzazione digitale – può far assumere, agli studenti, un ruolo attivo nell’utilizzo del computer.

Gloria Donnini, nella relazione “Promuovere la scrittura attraverso l’approccio multimodale”, ha segnalato che “insegnare a scrivere” non vuol dire esercitare a far scrivere gli alunni in un solo genere: è importante far cogliere loro le potenzialità della scrittura in relazione alle molteplici attività della vita dentro e fuori la scuola. Ha suggerito, altresì, l’utilità di proporre compiti interessanti e commisurati alle possibilità e all’età degli alunni i quali, in tal modo, potranno acquisire progressiva consapevolezza e sicurezza nelle pratiche di scrittura, ma soprattutto, sviluppare un amore per la scrittura e per la narrazione.

Marisa Aloia, nella relazione “Memoria procedurale e firma”, ha informato sulle funzioni della “memoria procedurale”, dalla quale si attinge nel momento in cui si mette in atto una performance. L’intervento è proseguito con un’analisi puntuale della sua attività di ricerca che si concentra sul digitale in generale e non solo sulla firma grafometrica. Successivamente, ha descritto il funzionamento di diversi devices, illustrando come avviene la trasmissione dei dati e precisando i parametri acquisibili attraverso gli strumenti digitali.

Alessandro Porro, nella relazione “Per una storia della mano che scrive: il pensiero dello storico medico”, ha delineato i rapporti tra medicina e grafologia, che sono antichi e importanti. Il relatore ha ricordato che – nella cosiddetta “medicina romantica” – la fisiognomica, la frenologia e l’organologia si associavano alla grafologia in un contesto che oggi possiamo riconoscere come una delle fonti delle moderne neuroscienze. La scrittura e la sua analisi si possono insomma proporre come *externa axunt adsunt*, cioè come tutte quelle possibilità che consentono di pervenire a un’esatta connotazione critica, clinica, diagnostica e prognostica.

Fabio Roversi Monaco ha affrontato il tema della falsificazione come strumento di rapporti sociali ed economici, facendo riferimento a un’ampia e diffusa casistica esperita, nonché a sentenze emesse dalla Corte di Cassazione. Ha ulteriormente ribadito la funzione specifica di garanzia e tutela della disciplina grafologica: sia in fattispecie in cui sono coinvolte strutture pubbliche, sia in fattispecie in cui possono essere coinvolti privati cittadini. Rispetto agli sviluppi futuri di questa disciplina ha raccomandato la realizzazione di un protocollo d’intesa

grafologico su base nazionale e il rafforzamento dei rapporti con il mondo universitario, allo scopo di costruire un percorso di natura scientifica, che sia in grado di oggettivare le operazioni tecniche che sono il frutto dell'attività meritoria dei grafologi.

Alberto Bravo, nella relazione "L'identificazione in perizia grafologica: possibilità e limiti", ha rilevato – tra i limiti – una preparazione non sempre omogenea degli operatori che si ripercuote nell'uso di criteri non adeguati, come ricorrere troppo spesso alle caratteristiche generiche ed esteriori del grafismo, piuttosto che andare alla ricerca delle peculiarità espressive individualizzanti. Le possibilità sono quelle dirette a ricercare le peculiarità espressive individualizzanti, mettendo in atto quelle chiavi di lettura che possono far sì che la grafologia giudiziaria diventi una grafologia identificativa.

Vincenzo Mastronardi, nella relazione "Linguistica forense e reality monitoring" ha spiegato che la pratica del reality monitoring ha l'obiettivo di riconoscere i ricordi di esperienze realmente vissute – o di esperienze costruite o inventate – fornendo esempi di casi seguiti. Sono stati descritti gli otto criteri del reality monitoring: chiarezza, informazioni percettive, informazioni spaziali, informazioni temporali, affetti, ricostruibilità della storia, realismo, operazioni cognitive. Oltre a ciò, ha effettuato una particolareggiata disamina di questi criteri, attraverso casi esemplificativi.

Antonio Gustapane, nella relazione "La rilevanza penale della firma digitale", si è soffermato sull'importanza della competenza tecnico-scientifica del grafologo giudiziario e del grafopatologo, operando una distinzione tra queste due figure professionali. Si sono confrontate la legislazione a cui è sottoposta la firma manoscritta, con le leggi per la firma elettronica.

Giuseppe Giordano e Erika Giordano, nella relazione "Manoscrittura, patrimonio di ricerca anche in presenza di nuove tecnologie", hanno espresso l'importanza della consulenza grafologica in ambito civile e penale, in quanto può dirimere questioni rilevanti e può rappresentare un mezzo di prova. I relatori hanno commentato i risultati di esperienze di ricerca e sperimentazione, relativi ad alcuni segni grafologici, tra i quali "intozzata secondo modo" e "bottone di sosta".

Alberto Magni, nella relazione "Assurdità e stravaganze nel linguaggio e nell'interpretazione grafo-tecnica", ha riscontrato che nel linguaggio peritale si trovano spesso considerazioni soggettive, talvolta non proprio coerenti con quello che si dovrebbe esigere da una perizia grafo-tecnica. Attraverso casi esemplificativi, non solo italiani ma anche di studi peritali d'oltremania, è stato offerto un chiaro monito di ordine deontologico, al fine di mostrare correttezza sempre e comunque verso i colleghi che operano nel medesimo settore e, nel redigere elaborati peritali dotati di linguaggio tecnico e chiaro.

Lorella Lorenzoni, nella relazione "A spasso con il tablet: senilità e scrittura su supporti

digitali”, ha analizzato il passaggio dalla firma su carta a quella apposta su supporti digitali. Ha illustrato uno studio che mette a confronto soggetti della quarta età con bambini in età scolare, nella scrittura sia su carta che su mezzi digitalizzati.

Andrea Faiello e Francesco Faiello, nella relazione “Dalla firma stilografa alla FEA: il what will happen del grafologo. Sulla firma grafometrica e sul funzionamento: per ogni valutazione, il ruolo del tecnico diviene sempre più importante”, si sono focalizzati sul funzionamento delle nuove tecnologie descrivendone l’iter legislativo, i procedimenti da seguire e la raccolta rilievi, nonché l’impostazione dell’elaborato tecnico, mostrando i punti dell’innovazione digitale nella perizia.

Salvatore Caccamo e Elisa Vera Arcidiacono, nella relazione “Nativi digitali e processi imitativi”, sono partiti da una riflessione psicologica sui nativi digitali e sui processi imitativi per arrivare a considerazioni di tipo grafologico, descrivendo i risultati di uno studio il cui obiettivo è comprendere come la firma sia percepita dai nativi digitali, nonché eventuali correlazioni con la firma dei loro genitori.

Monica Calderaro, infine, nella relazione “La grafologia forense applicata alla criminalistica: analisi di un caso di staging”, ha fornito nozioni di stampo criminologico riguardo: scena del crimine, tecniche investigative e strumenti di indagine. In questo contributo interdisciplinare, la grafologia ha fatto da focus nell’analisi di staging risolti e staging irrisolti di noti casi di cronaca.

RESOCONTO DEL CONVEGNO A.G.P. SICILIA

svoltosi a Catania e online il 10 luglio 2021

LE COMPETENZE DEL GRAFOLOGO FORENSE

Tra tradizione, ricerca e innovazione

a cura di Salvatore Caccamo

Il 10 luglio a Catania, presso la sala eventi dell’Hotel Plaza, si è tenuto il convegno in modalità mista – sia in presenza che online – organizzato da A.G.P. Sicilia, in collaborazione con ArigrafMediterraneo, dal titolo “Le competenze del grafologo forense, Tra tradizione, ricerca e innovazione”.

Gli illustri relatori – tra i quali magistrati, avvocati e grafologi giudiziari – hanno presentato le innovazioni normative e tecniche alle quali il grafologo forense non può sottrarsi.

Di particolare pregio, per i contenuti presentati, l’intervento del dott. Ottavio Grasso, giudice

presso la II sezione penale del Tribunale di Catania, e dell'avv. Fabio La Licata, penalista e grafologo forense: entrambi hanno chiarito l'operato del perito d'ufficio e il condizionamento della "barriera" posta, sia per il perito che per il giudice, dal principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" che opera nel campo del diritto processuale penale. Il prof. Roberto Travaglini, presidente dell'A.G.P., con il consueto eloquio elegante e preciso, ha esposto i percorsi formativi attuali per i grafologi giudiziari e l'esigenza di un protocollo condiviso da tutti. Interessante e molto attuale l'intervento del "duo" Patrizia Pavan e Daniela Mazzolini, esperte in analisi e comparazione di firme grafometriche, che hanno presentato le applicazioni grafologiche nel campo dell'analisi di firme grafometriche, nonché la possibile e necessaria interdisciplinarietà con il campo dell'informatica. Pregevolissimo e autorevole anche l'intervento della dott.ssa Evi Crotti che ha esposto la correlazione tra psicologia e grafologia, presentando dei casi pratici da lei stessa trattati; a seguire, l'intervento del dott. Alberto Magni che ha invece presentato le correlazioni con la medicina evidenziando, da un lato, i limiti dell'indagine grafologica in casi di testamenti olografi redatti da soggetti ammalati o anziani; dall'altro, la corretta metodologia da seguire in tali casi con l'affiancamento necessario e indispensabile di un medico legale. Molto interessante l'intervento dell'avv. Santorelli, componente del direttivo del dipartimento peritale dell'AGI, che ha presentato le nuove linee guida suggerite dall'ENFSI, rappresentando ovvero l'esigenza di un protocollo unico nell'indagine grafica forense. Prezioso il contributo offerto dal dott. Piero Pastena che ha proposto alcune esperienze professionali nel campo della perizia di opere d'arte e del contributo che il professionista può fornire in questi casi; la dott.ssa Laura Bruno, insieme con il dott. Giuseppe Morale, hanno poi dato seguito a tali aspetti, presentando le strumentazioni tecniche utilizzate in casi pratici di perizie d'arte. Infine, l'intervento dell'Avv. Paolo Orlando che ha egregiamente presentato l'ampio ventaglio delle possibili applicazioni della linguistica forense in ambito di perizia grafica giudiziaria. A coronamento della giornata formativa, stancante ma indispensabile per l'aggiornamento professionale, i più sentiti ringraziamenti vanno a tutti i partecipanti, ai relatori e agli organizzatori.

RESOCONTO DEL CONVEGNO NAZIONALE A.G.P.

svoltosi online il 3 ottobre 2021

LA PROFESSIONE DEL GRAFOLOGO IN TRIBUNALE

Verso un protocollo condiviso

a cura di Lorella Lorenzoni

Il 3 ottobre 2021 si è tenuto il Convegno Nazionale A.G.P., dal titolo “La professione del grafologo in tribunale. Verso un protocollo condiviso”: aggiornamento importante per i professionisti, in quanto si è reso necessario un confronto su come approcciarsi alle diffuse linee guide ENFSI, contenute nel manuale Best Practice e divulgate da altre associazioni come modello per arrivare ad un protocollo condiviso.

Il convegno si è aperto con l'intervento del presidente Roberto Travaglini che ha delineato l'attuale stato dell'arte della professione, evidenziando punti di forza e criticità della stessa materia grafologica. A seguire, l'onorevole Senatore della Repubblica Massimo Ferro ha esposto il possibile disegno di legge riguardo l'istituzione dell'albo dei grafologi e le “linee” che vedrebbero una definitiva regolamentazione a livello professionale. Alberto Bravo ha puntualizzato i numerosi contrasti e le insidie tecniche e procedurali del contraddittorio in ambito processuale, descrivendo quindi le complesse dinamiche tra CTU e CTP e fornendo spunti e riflessioni. Lorella Lorenzoni ha esposto ogni punto del protocollo ENFSI, confrontandoli simultaneamente con principi cardine della letteratura grafologica classica – Locard, Buquet, Vettorazzo, Moretti, Marchesan – e della grafologia attuale. Da tale confronto si è potuto chiaramente evincere come, in letteratura, vi siano già delle basi solide per un protocollo condiviso aderente alla tradizione italiana della professione. Vincenzo Tarantino ha puntualizzato le divergenze tra la prima e la seconda traduzione nella divulgazione delle linee ENFSI e, attraverso un excursus di carattere grafologico e clinico, ha evidenziato gli elementi di coerenza ma anche le possibili contraddizioni. L'intervento di Alberto Magni e Graziano Candeo si è focalizzato sulle interazioni tra competenze e credibilità, in relazione alle linee guida proposte dall'ENFSI. Infine, preziosi spunti di tipo normativo sono stati offerti sia da parte dell'avv. Barbara Iannuccelli, che ha approfondito l'articolo 537 cpp, che dell'avv. Luigi Isolabella, sull'importanza dell'accertamento grafologico in ambito penale. La sintesi dell'intervento di Salvatore Caccamo è pubblicata su questo bollettino.

Tutti i relatori sono stati in accordo sul fatto che l'adesione alle linee ENFSI non apporti una reale innovazione né alla nostra tradizione grafologica né a quanto già espresso in letteratura, o nei contenuti costantemente divulgati attraverso i continui aggiornamenti formativi. L'auspicio, piuttosto, è che si vada verso un'effettiva integrazione tra la tradizione grafologica e alcuni spunti delle linee ENFSI.

RESOCONTO DEL CONVEGNO A.G.P. LAZIO

svoltosi online il 28 novembre 2021

SAPER RICONOSCERE LE EMPOZIONI NELLA SCRITTURA E NELL'ATTIVITÀ GRAFICA

a cura di Elena Manetti

Il 28 novembre scorso si è svolto online un interessante e formativo seminario sulle emozioni e la loro espressione nella scrittura. Per prima cosa, bisogna dare una definizione di cosa sia tecnicamente e psicologicamente un'emozione: è un processo interiore - recita l'enciclopedia Treccani - suscitato da un evento-stimolo rilevante per gli interessi dell'individuo. La presenza di un'emozione si accompagna a esperienze soggettive (sentimenti), cambiamenti fisiologici (risposte periferiche regolate dal sistema nervoso autonomo, reazioni ormonali ed elettrocorticali) e comportamenti 'espressivi' (postura e movimenti del corpo, emissioni vocali).

La vita è fatta da continue emozioni più o meno profonde, che ci motivano nel comportamento e ci stimolano al cambiamento e all'evoluzione e non possiamo di certo trascurarne l'importanza; basti pensare che se la razionalità occupa il dieci per cento del nostro emisfero cerebrale, la restante parte costituisce di emozioni e sentimenti. Eppure, a detta degli psicologi dell'età evolutiva, il problema dei bambini e degli adolescenti attuali è il non saper riconoscere la pietà per se stessi e per gli altri, né di avere il senso della gratitudine e del rispetto, mentre è proprio nella relazione emozionale con se stessi e con gli altri che si scopre il proprio potenziale e come utilizzarlo al meglio. Chi si occupa di scrittura sa bene il valore e l'espressione delle emozioni, non solo per quanto riguarda i segnali d'allarme nelle scritture dei bambini e dei ragazzi, ma anche nelle scritture dei devianti; nei testamenti, a volte scritti in modo confuso e febbrile, a volte in modo fin troppo controllato; nelle patologie, dalla depressione al disturbo ossessivo, o altri; fino alla comunicazione stereotipata e incolore, oggi molto diffusa, della "alessitimia", ovvero l'incapacità di esprimere i propri stati d'animo.

La giornata seminariale si è aperta con la relazione della professoressa Monica Calderaro - criminologa, grafologa forense, responsabile didattico e docente nel corso di Grafologia forense (Sapienza, Università di Roma) - dal titolo "Comportamento e tipologia degli stati emotivi": un'esauriente esposizione con significativi esempi grafologici, sulle conseguenze che emozioni negative ripetute e interiorizzate potrebbero avere soprattutto su comportamenti devianti o patologici, spesso compiuti senza un vero movente. In particolare è stata molto interessante l'analisi della grafia di uno dei giovani americani che hanno ucciso il carabiniere Mario Cerciello Rega. Il prof. Mario Rizzardi - psicologo e psicoterapeuta, docente di Psicopedagogia e di Psicopedagogia della comunicazione, direttore del master

DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), BES (Bisogni Educativi Speciali) e Disturbi dello Sviluppo. Psicopedagogia, Metodologie Didattiche, Pensiero Computazionale (coding) e Didattica dell'Inclusione presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – ha esposto in modo estremamente affascinante il senso e il significato delle emozioni, mescolando autorevolezza e competenza accademica con ricordi personali. La dott.ssa Daniela Serrati – grafologa, presidente di ArigrafMilano – con la sua relazione dal titolo “Intelligenza emotiva in azienda. Tracce e indicatori nei saggi grafici” ha dimostrato come le capacità che fanno capo all'intelligenza emotiva possano funzionare in modo eccellente in sinergia con quelle cognitive, definendo poi come tutto questo si possa riscontrare nella scrittura. La dott.ssa Marisa Aloia – psicologa e grafologa forense, gruppo Scienze forensi (Università di Siena), presidente della Scuola Superiore di Perizie – con la sua relazione “La risonanza emotiva” ha dimostrato come le risonanze emotive siano degli echi di emozioni che riportano nuovi contenuti alla comunicazione verbale e razionale e fanno avvicinare maggiormente la verità delle situazioni. Il dott. Vincenzo Tarantino – grafologo giudiziario, medico, psicologo, docente master universitario II livello in Scienze forensi (Sapienza, Università di Roma) – nella sua relazione “Emozioni criminali e scrittura”, dopo una breve ma precisa descrizione del funzionamento del cervello e delle conseguenze delle emozioni, soprattutto negative, ha trattato anche grafologicamente alcuni casi di criminalità: in particolare, il caso del ventunenne studente Antonio De Marco, che ha ucciso con incredibile crudeltà due fidanzati felici, per rabbia e invidia nei loro confronti. La dott.ssa Ornella D'Aleo – psicologa, psicoterapeuta, grafologa, educatrice del gesto grafico, consigliere A.G.I.F. – con la sua relazione “Il trauma dell'emigrazione vissuto attraverso la scrittura e i disegni dei migranti forzati” ha provocato commozione ed emozione nei partecipanti, coinvolti nelle strazianti storie dei migranti, con le analisi delle loro scritture e dei loro disegni. Il prof. Alberto Bravo – presidente dell'Istituto Superiore di Grafologia, già docente universitario a contratto di Grafologia giudiziaria – con la sua relazione “Gli effetti bloccanti dell'emotività” ha trattato le conseguenze delle emozioni primarie: la rabbia, la dominanza, i comportamenti aggressivi e competitivi, l'ansia, il desiderio di cura e di affetto, la frustrazione, la paura; e come tutte le emozioni costruiscano e strutturino in modo profondo la personalità. Il dott. Gino Saladini – specialista in Medicina legale, specialista in Psicologia clinica, criminologo clinico, psicoterapeuta, docente master universitario II livello in Scienze forensi (Sapienza, Università di Roma) – nella sua relazione “Colpire al cuore. Storytelling ed emozioni” ha spiegato come lo storytelling sia un racconto inteso come raffigurazione, ispirazione, emozione e interpretazione di uno stato d'animo: un insieme di informazioni significative, compresse, emozionanti che si ricordano con diversi stili testuali e visivi. La dott.ssa Elena Marchetti – grafologa, consulente e perito grafico, criminologa, dott.ssa in Sociologia a indirizzo psicologico, responsabile settore grafologia

aziendale presso Accapierre S.r.l. Milano – con la sua relazione “Una sola moltitudine. Grafia ed emozioni in Fernando Pessoa ortonimo ed eteronimo” ha descritto, mostrando le varie scritture, l'incredibile vicenda di Pessoa che si può dire abbia passato la sua intera esistenza a creare altre vite attraverso i suoi eteronimi, al punto che si stenta a capire quanto Pessoa abbia fatto vedere il suo vero io e quanto invece la sua creatività sia stata realizzata con l'eteronimia. La dott.ssa Simona Esposito – grafologa, docente CE.S.GRAF., insegnante di liceo, esperta in età evolutiva, educatrice del gesto grafico, grafologa forense – nella sua relazione “Le diverse espressioni dell'emotività e la risonanza delle emozioni secondo la caratterologia di Le Senne” ha spiegato con molti esempi la teoria di René Le Senne, secondo cui il carattere, partendo da una parte innata, si plasma attraverso tre proprietà fondamentali: l'emotività, l'attività e la primarietà/secondarietà che, modulandosi, formano otto tipi psicologici. La dott.ssa Annalisa Nazzaro – grafologa forense, membro del Comitato Scientifico dell'Associazione Forensics Group, esperta in firma grafometrica e FEA, professionista certificata AICQ Sicev – con la sua relazione più specificamente peritale “Emotività e diseguaglianze del tracciato grafico. La polarità delle emozioni. Riflessioni tecniche e casi peritali” ha esposto la potenza delle emozioni nel caso specifico di un testamento scritto dalla stessa persona in due diverse versioni nello stesso giorno, con una grafia incredibilmente distorta e diversa, anche se riconoscibile. Il prof. Roberto Travaglini – presidente A.G.P., pedagogista, docente di Pedagogia della cognizione (Università di Urbino) – con la sua relazione “Le emozioni in gioco che corrono tra le righe” ha infine dimostrato come l'esperienza ludica, per un bambino, possa avere una funzione determinante nell'evoluzione individuale e collettiva – nei processi di apprendimento e nelle manifestazioni creative – e come una delle principali espressioni ludiche dell'infanzia sia proprio l'azione grafica, dallo scarabocchio, al disegno, alla scrittura. I partecipanti, numerosi e attenti, hanno seguito con grande partecipazione fino alla fine del seminario.

La norma UNI 11822 relativa alla figura del criminalista

a cura di Mariateresa Rimoldi

In premessa è d'uopo chiarire la differenza tra criminologia e criminalistica. L'uso del termine "criminologia" spesso richiama alla mente Sherlock Holmes, il famoso personaggio protagonista di romanzi e racconti creato alla fine del XIX secolo dallo scrittore, medico e poeta scozzese Sir Arthur Conan Doyle, piuttosto che a pennelli, tute bianche e luminol per la ricerca di tracce di sangue, e violenze e tutto quanto attinente. Detta immagine è data sia dalle fortunate serie televisive che dall'assidua presenza di criminologi nei talk show che intervengono, in qualità di esperti, talvolta anche con superficialità su determinati fatti criminosi, privilegiando l'efficacia delle indagini o la presunta colpevolezza di determinati soggetti e ingenerando, quindi, una certa confusione tra la "criminalistica" e la "criminologia". Questo perché in Italia la professione del criminologo non è ancora una realtà e i criminologi mediatici di cui sopra spesso non sono che professionisti – quali medici, psicologi, giuristi, ecc. – che collaborano alle attività investigative, facendo appello alla loro formazione. Le attività che possono essere svolte da soggetti con formazione criminologica sono svariate e spesso non specificatamente perfezionate in materia criminologica. Troviamo, ad esempio: gli esperti di équipe di osservazione e trattamento nelle istituzioni carcerarie; i giudici onorari, ovvero membri non togati del Tribunale di sorveglianza o del Tribunale per i minori; i consulenti presso strutture pubbliche in genere, nell'ambito dei progetti finalizzati alla prevenzione della devianza e della sicurezza, alla sicurezza del cittadino e al supporto delle vittime; i periti nominati dal giudice o dalle parti nell'attività peritale e nell'ambito di un procedimento penale in cui sia importante la valutazione psichiatrica al fine di valutare la capacità di testimoniare della vittima di un reato. Sostanzialmente, sono confuse due competenze e dunque due attività, che invece sono ben distinte e separate: quella del criminalista e quella del criminologo. La criminalistica, avvalendosi di metodi scientifici e tecnologici, pone in essere tutte quelle attività di investigazione che hanno l'obiettivo di scoprire l'autore di un delitto attraverso l'analisi della scena del crimine. La criminologia studia invece il fenomeno criminoso nella sua complessità: il compito sottostante è quello di considerare qualunque prospettiva attenga il crimine, da ogni punto di vista.

Tutto ciò premesso, ricordiamo che il 15 luglio 2021 è stata pubblicata la norma UNI 11822, "Attività non regolamentate – Criminalista. Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità", in coerenza con il quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework- E.Q.F.), con riferimento alla legge 14.1.2013 n. 4 "Attività professionali non regolamentate", al cui tavolo tecnico ha partecipato anche la nostra Associazione. La norma

definisce i requisiti relativi all'attività professionale del Criminalista, specificandone i compiti e le attività specifiche e individuando le conoscenze e le abilità richieste, anche al fine di identificarne il livello di autonomia e di responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ), dandone la seguente definizione:

il Criminalista è quella figura professionale che svolge accertamenti tecnico-giudiziari ai fini della verifica dei fatti costituenti reato e/o illecito e alla scoperta del loro autore e che in qualità di esperto tecnico utilizza il sapere e le metodologie delle scienze forensi nell'ambito:

1. Dell'analisi della scena del crimine;
2. Dell'analisi di traffico dati telefonici e telematici;
3. Delle analisi foniche;
4. Dell'antropometria e tratti somatici;
5. Della balistica;
6. Della dattiloscopia;
7. Della *digital forensic*;
8. Della geoarcheologia;
9. Della grafologia forense e analisi documentale;
10. Delle trascrizioni.

Nello specifico – e in relazione alla definizione data dalla norma al profilo di Criminalista esperto in grafologia forense e analisi documentale – essa cita testualmente: “Il Criminalista è colui che si occupa di verificare la paternità di uno scritto ignoto mediante la comparazione di scritture note, ovvero accertare il falso documentale, nel rispetto dei protocolli e delle best practices” (ossia le esperienze, le procedure, i metodi, le serie di metodi o le azioni più significative che possono essere presi come riferimento e riprodotti per favorire il raggiungimento dei risultati attesi).

Le conoscenze specifiche del Criminalista – Esperto in Grafologia Forense, sempre identificate dalla norma (*K – Knowledge*), sono le seguenti:

- a) Conoscenza dei principi e delle metodologie della grafologia in ambito forense;
- b) Conoscenza delle nozioni di neurofisiologia del gesto grafico e indici di involuzione/senescenza della grafia;
- c) Conoscenza dei supporti cartacei e caratteristiche degli strumenti di scrittura e di riproduzione;
- d) Conoscenza dei sistemi di falsificazione documentale;
- e) Conoscenza delle tipologie di simulazione manuale;

- f) Conoscenza dei software e dei dispositivi hardware per le procedure di estrazione, criptazione, decriptazione della firma grafometrica;
- g) Conoscenza delle tecniche per il confronto grafologico.

Le abilità (*S- Skill*):

- a) Saper effettuare rilievi descrittivi e micro e macrofotografici, anche alla luce di eventuali altre indagini;
- b) Saper riconoscere le caratteristiche dei supporti cartacei e le caratteristiche degli strumenti di scrittura e di riproduzione;
- c) Saper individuare i sistemi di falsificazione documentale;
- d) Saper analizzare i sistemi di falsificazione documentale;
- e) Saper individuare le tipologie di simulazione manuale;
- f) Saper utilizzare i software e i dispositivi hardware per le procedure di estrazione, criptazione, decriptazione della firma grafometrica;
- g) Saper applicare le tecniche per il confronto grafologico.

In merito al percorso di accesso alla valutazione di conformità del criminalista, esperto in grafologia forense, si specificano di seguito i requisiti necessari.

Requisiti formali (istruzione):

- Titoli di studio caratterizzato dal raggiungimento dei livelli attesi di KS e livelli di responsabilità e autonomia corrispondenti all'E.Q.F. 5;

Requisiti relativi all'apprendimento non formale:

- Corso di Alta formazione o di Perfezionamento o corso erogato da Università o da Enti di formazione specifici o che prevedano almeno 125 ore di Grafologia; Oltre al superamento di due corsi specialistici:
 - a) Un corso di Alta formazione o di Perfezionamento o corso erogato da Università o da Enti di formazione di almeno 60 ore in Grafologia forense;
 - b) Un corso di Alta formazione o di Perfezionamento o corso erogato da Università o da Enti di formazione di almeno 60 ore di firma Grafometrica.

Requisiti relativi all'apprendimento informale (i requisiti sono specificati in termini di esperienza comprovata):

- N. 15 incarichi di perizia o consulenza nello specifico ambito svolti negli

ultimi 5 anni in caso di possesso di Diploma di Istruzione secondaria superiore o titolo quinquennale equipollente;

- N. 10 incarichi di perizia o consulenza nello specifico ambito svolti negli ultimi 5 anni in caso di possesso di Laurea di I livello;
- N. 7 incarichi di perizia o consulenza nello specifico ambito svolti negli ultimi 5 anni in caso di possesso di laurea di II livello;
- N. 7 incarichi di perizia o consulenza nello specifico ambito svolti negli ultimi 5 anni in caso di precedente appartenenza alle forze dell'ordine, esclusivamente nel settore operativo attinente la specializzazione in esame.

Ciò che ci preme infine chiarire, per sgombrare ogni dubbio in proposito, è che il Perito grafologo non è definibile Criminalista alla luce della norma sopra esposta, al contrario: sarà invece il Criminalista che, avendo anche la qualifica di Perito tecnico giudiziario, potrà esercitare la professione anche in tale ambito.

Alcune informazioni utili

La norma UNI, il cui costo ammonta ad euro 72,00 oltre ad Iva, è acquistabile direttamente presso l'UNI, utilizzando il seguente link:

<http://store.uni.com/catalogo/uni-11822-2021>

Con l'occasione si informa che è altresì disponibile la norma UNI 11760-2019 che regola la figura dell'educatore del gesto grafico, il cui costo ammonta ad euro 46,00 oltre ad Iva, acquistabile sempre direttamente presso l'UNI, utilizzando il seguente link:

<http://store.uni.com/catalogo/uni-11760-2019>

L'APPLICAZIONE PRATICA DEL PROTOCOLLO NELLA PERIZIA

di Salvatore Caccamo

Premessa

Le linee guida indicate dall'ENFSI hanno certamente il merito di aver contribuito ad alimentare la discussione sull'opportunità di un protocollo condiviso tra i grafologi giudiziari. Sul tema del protocollo peritale unico e condiviso l'A.G.P. da decenni promuove e sostiene il dibattito con convegni e seminari, ma l'obiettivo è molto complesso da raggiungere per diversi e validi motivi. In effetti ancora non si è potuta trovare una vera soluzione che vada bene per tutti, anche per la troppo articolata differenza di ruoli in perizia. Come ebbe a dire il fisico matematico Lev Davidovich Landau in occasione di un convegno, si potrebbe dire che "Questo lavoro contiene molte cose nuove e molte cose interessanti; sfortunatamente le cose nuove non sono interessanti e le cose interessanti non sono nuove." È la scoperta dell'acqua calda? No. Ritengo che ogni tentativo di migliorare le proprie conoscenze, anche con l'apertura a nuove forme di confronto, vuol dire sottoporre la propria formazione ad un aggiornamento permanente. Pensare di cristallizzare il pensiero scientifico in un'epoca ben precisa e adottare anche per gli anni futuri sempre lo stesso metodo – la stessa procedura o le stesse direttive – senza apportare, almeno in parte, alcune revisioni dettate da nuove tecnologie e nuovi apporti, è scientificamente e operativamente errato.

Applicazioni pratiche

Il Consiglio dell'Unione Europea, come sappiamo, ha individuato nei manuali delle buone prassi elaborate dall'ENFSI le procedure che "permetteranno di raggiungere un miglioramento della qualità dei servizi forensi a disposizione dell'autorità giudiziaria in tutta Europa". Lo stesso Consiglio dell'Unione Europea, nel proprio documento programmatico del 24 maggio 2016, ha anche precisato che il "Manuale di buone pratiche è utilizzato per riflettere pratiche scientificamente accettate al momento della creazione; non implica che le pratiche illustrate in detto manuale siano le uniche buone pratiche utilizzate nel settore forense". In sostanza – lungi dal considerare come obbligo, per il perito, l'applicazione delle buone prassi ENFSI – occorre ridimensionare, come già il consiglio sottolinea, la portata delle linee guida, considerandole uno strumento – assieme ad altri, parimenti apprezzabili – da cui trarre spunti proficui per il lavoro del grafologo giudiziario e che si rivela utile per migliorare i servizi forniti alla giustizia dai consulenti nominati nell'ambito delle scienze forensi.

Cosa cambia per il grafologo giudiziario

Mi sembra opportuno, come prima regola, invitare tutti a leggere e approfondire il manuale di buone pratiche ENFSI e verificare se le procedure in esso indicate facciano parte del proprio bagaglio metodologico, oppure apportino sostanziali cambiamenti. Per prima cosa, infatti, occorre allineare le novità che le linee guida forniscono rispetto al percorso da noi finora seguito, sia dal punto di vista metodologico, sia da quello sostanziale. Nei fatti, la grande maggioranza dei grafologi giudiziari segue già dei percorsi metodologici scientificamente validi nell'analisi delle manoscritture, che impongono delineati passaggi e rigorose verifiche. Ad esempio, l'opportunità dell'esame distinto delle scritture in verifica e delle scritture in comparazione – motivata dalla necessità di non essere influenzati da somiglianze apparenti o differenze superficiali, che non hanno alcun valore determinato e che possono indurre a rilevazioni non oggettive – è stata suggerita già da Ottolenghi¹ e successivamente da Cristofanelli² e da Bravo³. E infatti precisa Cristofanelli, nell'opera citata, che: "L'errore in cui si cade facilmente quando si rinuncia al eseguire l'esame distinto dei documenti in verifica, è quello di procedere subito ad un raffronto sommario con le comparative, ad una approssimazione generale delle somiglianze che fatalmente influenzano l'esperto il quale inconsciamente ritorna alla prima impressione, a quella che può essere una idea preconcepita per cui diventa particolarmente arduo procedere ad un lavoro veramente imparziale e mantenere la necessaria libertà di giudizio". Quello che si vuole evitare, per intenderci, sono i bias cognitivi, che è uno degli obiettivi del manuale ENFSI, ma che è anche da sempre un punto saliente del metodo analitico comparativo su base grafologica. Fatto questo allineamento tra il "nostro" metodo e i suggerimenti dell'ENFSI, occorre integrare la nostra perizia, se necessario, con l'apporto dettato dal manuale senza stravolgere il nostro metodo.

Sono possibili due scenari:

- A) Resta fermo il percorso metodologico utilizzato; in appendice all'elaborato si richiamano i protocolli internazionali (tra i quali quello ENFSI) e brevemente si spiega che, parimenti a tali protocolli, il metodo utilizzato nell'elaborato garantisce la medesima affidabilità o "confidenza" per utilizzare un termine "a-tecnico" ma in voga in questi ultimi tempi.
- B) Il percorso metodologico viene arricchito dagli apporti del protocollo, in specie nella parte relativa alla valutazione del confronto e nelle conclusioni, dove si aggiunge al tradizionale percorso valutativo la discussione tecnica suggerita dall'ENFSI; in

1 S. Ottolenghi, *La perizia di scrittura e la identificazione grafica*, Libreria di scienze e lettere Tip. Le mantellate, Roma, 1924.

2 P. Cristofanelli, *Grafologicamente, Manuale di Perizie grafiche*, CEDIS, Roma, 2004, pag. 223 e segg.

3 A. Bravo, *Metodologia della consulenza tecnica e della perizia su scritture*, Giordano, Mesagne (BR), 2003, pag. 91.

primo luogo valutare la probabilità – logica e non matematica – dei risultati delle osservazioni, vale a dire non valutare *sic et simpliciter* se un determinato soggetto ha scritto o meno un determinato reperto, bensì considerare la probabilità di pervenire a tale soluzione alla luce del contesto in cui stiamo lavorando – ovvero l'ipotesi presa in considerazione – vagliando anche altre ipotesi, ed escludendole. È ovvio che se riteniamo che la firma sia autografa è implicito che non possa essere falsa, ma ciò deve essere adeguatamente dimostrato, anche brevemente, rafforzando il convincimento del lettore sulla prima ipotesi.

Riporto la "Raccomandazione 2.5", dal manuale ENFSI: "un esame forense della scrittura dovrebbe essere basato su almeno due proposizioni che si escludono a vicenda che sono rilevanti per gli esami richiesti. Queste proposizioni dovrebbero essere esplicitamente prese in considerazione nell'interpretazione delle prove scritte a mano e incluse nella conclusione, nel rapporto e nella testimonianza".

In merito alle conclusioni si potrebbe richiamare la codificazione delle espressioni verbali dei risultati raggiunti suggerita dall'ENFSI, intesa come una "scala di espressioni verbali" maggiormente in linea con le raccomandazioni proposte dalla

- 1	Le <u>risultanze</u> supportano in una certa misura l'ipotesi che la grafia ignota non sia riconducibile alla grafia del soggetto conosciuto. Vale a dire che c'è un po' più di supporto per l'ipotesi avanzata rispetto all' <u>ipotesi</u> alternativa.
- 2	Le <u>risultanze</u> supportano l'ipotesi che la grafia ignota non sia riconducibile alla grafia del soggetto conosciuto. Vale a dire che la possibilità che gli stessi risultati possano essere acquisiti se un'ipotesi alternativa è vera è da considerare improbabile.
- 3	Le <u>risultanze</u> supportano in modo forte l'ipotesi che la grafia ignota non sia riconducibile alla grafia del soggetto conosciuto. Vale a dire che la possibilità che gli stessi risultati possano essere acquisiti se un'ipotesi alternativa è vera è da considerare <u>estremamente</u> improbabile.
- 4	Le <u>risultanze</u> supportano in modo estremamente forte l'ipotesi che la grafia ignota non sia riconducibile alla grafia del soggetto conosciuto. Vale a dire che la possibilità che gli stessi risultati possano essere acquisiti se un'ipotesi alternativa è vera può in pratica essere esclusa.

Comunità Scientifica anglosassone (*ENFSI e SWGDOC Standard Terminology for Expressing Conclusions of Forensic Document Examiner*).

Se si vuole, ad esempio, potrebbe essere accettabile una conclusione del tipo: "Volendo altresì concludere rifacendosi a protocolli internazionali e ugualmente validi a quello indicato nella premessa metodologica, lo scrivente CTU alla luce delle evidenze tecniche sopra indicate, aderisce a un giudizio conclusivo di quattro possibilità".

In particolare, secondo quanto affermato dal suddetto comitato scientifico, in tale ipotesi l'esperto è virtualmente convinto che le scritture in verifica e di comparazione non sono state scritte dallo stesso individuo, ma alcune limitazioni non permettono che sia espresso un giudizio di certezza.

Infine, un ultimo scenario:

C) Non cambiare nulla. Del resto, come più volte detto, le buone prassi ENFSI, anche se raccomandabili, sono semplici suggerimenti che non determinano alcun obbligo per il grafologo giudiziario che può scientemente continuare a utilizzare il metodo che più gli compete.

È importante garantire l'obiettività e la replicabilità del lavoro svolto, dove per "replicabilità" si intende la capacità di un altro soggetto di essere in grado di riprodurre un esperimento e ottenere lo stesso risultato. In questo caso il perito potrà replicare alle osservazioni sulla mancata "adesione" a tali protocolli, rilevate dai CTP o dalle altre parti coinvolte nel percorso peritale, affermando da un lato l'integrità del percorso metodologico seguito che verrà quindi esposto in maniera chiara e dettagliata, e dall'altro sottolineando la portata delle buone prassi ENFSI che non hanno natura cogente né derivano da un'esperienza condivisa da tutto il mondo scientifico – soprattutto italiano – in materia di grafologia giudiziaria.

IL RUOLO DEL GRAFOLOGO NEL SISTEMA PROCESSUALE PENALE

di Antonello Gustapane

dott. Antonello Gustapane
(magistrato presso la Procura della Repubblica di Bologna
professore a contratto di diritto penale-amministrativo presso SPISA Università di Bologna)

Terza parte

Sommario:

9) Il grafologo giudiziario come consulente della persona offesa

10) Il grafologo consulente dell'indagato/imputato

11) Il giudizio finale

9) Il grafologo giudiziario come consulente della persona offesa

La persona offesa che a vario titolo intervenga nella procedura penale nel perseguire il suo privato interesse a ottenere la repressione del reato lesivo della sua sfera giuridica, ha comunque il dovere giuridico di fornire una prospettazione dei fatti controversi conforme al vero nei limiti delle sue conoscenze (v. artt. 367, 368, 371bis, 372, 378 e 379 c.p., 198 c.p.p.).

Nel rispetto di questo principio, il difensore della persona offesa può avvalersi in molteplici casi dell'ausilio di un grafologo giudiziario come consulente tecnico, all'interno della procedura penale, quando intenda raccogliere elementi indiziari utili a sostenere le ragioni della p.o., nei casi in cui un suo interesse sia stato lesa da un fatto di reato per il quale lo scritto sia elemento costitutivo: o circostanza aggravante o elemento di prova.

Il difensore della persona offesa può scegliere il grafologo liberamente tra le persone esperte nella materia, purché non si trovino in quelle condizioni di incapacità o di incompatibilità previste nelle lettere da a) a d) dell'art. 222 c.p.p., che di per sé inficiano la validità dell'apporto tecnico richiesto (v. art. 233, co. 3, c.p.p.).

Il difensore della persona offesa, nel corso delle indagini preliminari, per la migliore tutela del suo interesse punitivo, ha facoltà di nominare come consulenti propri esperti in grafologia giudiziaria in due ipotetici casi:

- a) quando il giudice per le indagini preliminari disponga perizia con incidente probatorio su istanza o del pubblico ministero – eventualmente sollecitato dalla stessa persona offesa – o dell'indagato;
- b) quando il pubblico ministero proceda a far effettuare consulenza tecnica in materia grafologica.

In ogni stato e grado del procedimento, la persona offesa può, con atto scritto, nominare un difensore che, a sua volta, "ha facoltà di svolgere", nelle forme e per le finalità stabilite negli artt. 391bis e ss. c.p.p., "investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito", avvalendosi di consulenti tecnici, in numero non superiore a due, "quando sono necessarie specifiche competenze" – tra le quali, ovviamente, rientrano pure quelle grafologiche – che possono esporre al pubblico ministero il proprio parere, anche presentando memorie (artt. 327bis e 233 c.p.p.). Tale facoltà può essere esercitata dalla persona offesa anche prima dell'instaurazione di un procedimento penale, con il limite

che non possono essere compiute le attività investigative che richiedono o l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria in quanto questa, non essendo stata investita dalla notizia di reato, ancora non è individuata (art. 391nonies c.p.p.). In tutti i casi nei quali venga nominato consulente per conto della persona offesa, il grafologo giudiziario è un professionista incaricato chiamato a contribuire con le sue conoscenze tecniche alla tutela dell'interesse punitivo perseguito da quel soggetto privato su di un piano, come si è visto sopra, di tendenziale corrispondenza alla verità storica dei fatti controversi. La sua attività, perciò, non può in alcun modo costituire l'esplicazione di una pubblica funzione. Dovendo conseguire la finalità precipua di permettere alla persona offesa – che lo ha fatto nominare – di realizzare nel processo penale le sue pretese accusatorie, il consulente grafologo giudiziario deve compiere degli accertamenti tecnici diretti a consentire alla persona offesa la soddisfazione dell'interesse a ottenere la punizione del reato e, eventualmente, la sottoposizione a pena dell'imputato se individuato, effettuando una ricostruzione dell'autenticità e della paternità dello scritto esaminato, o delle condizioni psico-fisiche patologiche del suo autore che, nel tendere alla verità storica dei fatti, accentui gli elementi grafologici che dimostrino la fondatezza della tesi accusatoria sviluppata dalla persona offesa. Si deve tenere ben presente che nel sistema processuale penale italiano il consulente di parte, nel rispetto delle regole di deontologia professionale, è tenuto a svolgere l'incarico di formulare dinanzi all'autorità giudiziaria un parere tecnico in favore della parte che lo ha nominato, effettuando la ricostruzione tecnica dei fatti contestati in modo conforme al vero; nei limiti, però, dell'interesse della parte che rappresenta, così da non poter mai fare affermazioni che danneggino chi lo ha nominato. In tal senso, si deve ricordare:

- che l'art. 380 c.p. punisce, tra l'altro, "il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria";
- che l'art. 381 c.p. punisce, tra l'altro, il consulente tecnico che "in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, [...] la sua consulenza a favore di parti contrarie[...]"
- che l'art. 373 c.p., nel reprimere il reato di falsa perizia, non è applicabile ai consulenti tecnici di parte, per le ragioni che si sono sopra espone parlando del consulente del pubblico ministero.

Si deve tener presente che il consulente della persona offesa, anche se quest'ultima non interviene come parte nella successiva fase di merito, può essere citato da una delle parti processuali regolarmente costituitesi, per essere sottoposto a esame nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Si osservano, in tal caso, le disposizioni sull'esame dei testimoni "in quanto applicabili" (art. 501, comma 1, c.p.p.), così che il consulente della persona offesa, secondo la prassi più diffusa, prima di deporre, rende la dichiarazione di cui all'art. 497 c.p.p. (vedi supra), ed è poi ascoltato con le forme dell'esame incrociato testimoniale, condotto dalle parti sotto il controllo del giudice, avendo la facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio (art. 501, comma 2, c.p.p.). Anche questo consulente, come quello del pubblico ministero, tuttavia, nel deporre non riveste propriamente la qualità di testimone perché, più che esporre fatti di sua conoscenza, riferisce sugli esami e le valutazioni da lui formulate sui fatti oggetto di contestazione, con l'intento di descrivere la regola tecnica, la legge scientifica o il canone artistico applicabile a quel fatto.

E proprio per questo non può esser nominato consulente chi è chiamato nel processo a prestare

l'ufficio di testimone (art. 222, comma 1, lett. d), c.p.p.). Al fine di permettere alla persona offesa per la quale interviene di poter realizzare, attraverso il processo penale, la sua pretesa punitiva, il grafologo giudiziario ha il compito di elaborare una relazione che, dapprima, dia conto della metodologia di indagine seguita e illustri le attività di indagine e di comparazione tecniche espletate, negli stessi termini che si sono sopra esposti a proposito dell'attività del perito e del consulente del pubblico ministero; poi, che spieghi in modo sufficientemente preciso e dettagliato i risultati raggiunti con gli esami tecnici svolti in tema di autenticità, paternità dello scritto esaminato e condizioni psico-fisiche – o patologiche – del suo autore, ricostruiti sì in conformità alla situazione di fatto realmente verificata, ma nell'ottica dell'interesse punitivo perseguito dalla persona offesa, che per il consulente tecnico costituisce la stella polare nell'espletamento dell'incarico. Ciò vuol dire che il consulente tecnico della persona offesa compie un accertamento tecnico del dato grafologico, processualmente rilevante, teso al raggiungimento della verità dei fatti, ricostruita in termini tali da rendere il più agevole possibile la soddisfazione dell'interesse della persona offesa alla repressione del reato, in modo da fornire una valutazione dello scritto che valorizzi principalmente gli aspetti favorevoli alle tesi difensive della parte che assiste. Nell'effettuare quella valorizzazione, il consulente, oltre a non poter immutare artificiosamente l'integrità del bene sottoposto ad analisi tecnica (ex art. 374 c.p.), incontra pure il limite invalicabile di non poter effettuare la ricostruzione tecnica dello scritto in contestazione in modo volutamente artefatto allo scopo di sostenere la tesi accusatoria della persona offesa, basata su una supposta alterazione o contraffazione dello scritto o su una presunta presenza di dinamismo patologico del gesto scrittorio che, invece, all'esito degli esami e degli accertamenti svolti risultano insussistenti; perché, altrimenti, incorrerebbe nelle sanzioni previste: o dall'art. 367 c.p. per la simulazione di reato, se affermasse falsamente la commissione di un reato (ad es. giungendo alla conclusione che è contraffatta la firma, che sa essere stata apposta effettivamente dalla persona offesa su una scrittura pubblica o privata); o dall'art. 368 c.p. per la calunnia, se attribuisse il reato in contestazione a persona che sa essere innocente (ad es. sostenendo falsamente che la firma contraffatta oggetto di contestazione sia dell'imputato); o dagli artt. 378 o 379 c.p. (favoreggiamento personale o reale), se simulazione di reato o calunnia fossero commesse per aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o ad assicurarsi il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato (ad. es. per aiutare il vero autore della contraffazione di un contratto, di cui lo stesso ha incassato i conseguenti benefici economici). Quando l'accertamento tecnico smentisce la tesi accusatoria della persona offesa, il consulente tecnico grafologo, lungi dal fornire una relazione tecnica ideologicamente falsa – che si porrebbe in contrasto con l'art. 50 del codice deontologico forense, che vieta al difensore di "introdurre nel procedimento prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti che sappia essere falsi" – ha l'onere di informare la persona offesa e il suo difensore sulle conclusioni raggiunte, perché queste valutino cosa farne, potendo scegliere tra le seguenti opzioni. Qualora la consulenza sia stata effettuata nella fase anteriore all'inizio delle indagini preliminari (ex art. 391 nonies c.p.p.) o durante le indagini preliminari (ex artt. 327bis e 391bis e ss. c.p.p.), la persona offesa e il suo difensore possono decidere:

- o di depositarla al pubblico ministero, come forma di collaborazione al corretto accertamento dei fatti di reato;
- oppure di trattenerla presso di loro adottando, però, iniziative procedurali coerenti alle conclusioni del consulente, perché se invece, pur consapevoli dell'infondatezza della propria pretesa punitiva, presentassero querela o denuncia, o fornissero false

informazioni al pubblico ministero, commetterebbero, a seconda dei casi, i reati di simulazione di reato, o di calunnia, o di favoreggiamento, o di false informazioni al pubblico ministero.

- identiche sono le considerazioni che si possono fare per il grafologo giudiziario nominato consulente dalla parte civile.

10) Il grafologo consulente dell'indagato/imputato

Venendo alla persona accusata di aver commesso un reato (ossia l'indagato nella fase delle indagini preliminari; l'imputato, nella fase del giudizio di merito o di legittimità), si deve porre nel massimo rilievo che una delle garanzie processuali riconosciute alla persona accusata di aver commesso un reato è la facoltà di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente riconosciute in ogni stato e grado del processo (art. 24 Cost.), non solo rifiutandosi di rispondere in tutto o in parte alle domande che gli vengono rivolte sul merito del processo durante l'interrogatorio (artt. 64 e ss. c.p.p.) o l'esame dibattimentale (art. 503 c.p.p.); ma anche affermando il falso, purché non giunga a sviare la Giustizia penale. Si deve, infatti, tenere presente che l'art. 384 c.p. riconosce una causa di non punibilità a chi renda dichiarazioni menzognere per salvare sé stesso o un prossimo congiunto "da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore", quale può essere pure una condanna penale, solo in relazione a determinati reati (previsti e puniti dagli artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371bis, 371ter, 372, 373, 374, e 378 c.p.), senza far riferimento ai fatti di reato stabiliti dagli artt. 367, 368 e 379 c.p. L'indagato/imputato ha pertanto il diritto di mentire sui fatti di reato che gli vengono contestati entro i limiti previsti dagli artt. 367, 368 e 379 c.p., così da non potersi difendere affermando falsamente che è avvenuto un reato mai accaduto; o incolpando taluno di un reato sapendolo innocente e, così facendo, aiutare taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato. Se agisse in tal modo, egli abuserebbe del diritto di difesa, ledendo il superiore interesse pubblico al corretto esercizio delle funzioni giudiziarie per reprimere fatti di reato realmente accaduti, punendone gli effettivi responsabili (artt. 101 e ss., 112, 25 e 27 Cost.). Nel rispetto di questi principi, l'indagato/imputato può reputare utile avvalersi come consulente tecnico di un grafologo giudiziario per difendersi dall'accusa di aver commesso un reato per il quale lo scritto sia elemento costitutivo, o circostanza aggravante o elemento di prova, scegliendolo liberamente tra persone esperte della materia, che non versino nelle più volte richiamate condizioni di incapacità o di incompatibilità stabilite nelle lettere da a) a d) dell'art. 222 c.p.p. (v. art. 233, co. 3, c.p.p.). E ciò può fare prima ancora che assuma formalmente la qualità di indagato; oppure durante le indagini preliminari; oppure, infine, nella fase del giudizio di merito. In tutti i casi in cui venga nominato per conto della persona accusata di un reato, il grafologo riceve l'incarico professionale, di natura privata, a fornirle, nel processo o in vista del processo penale, assistenza tecnica per la tutela del suo inviolabile diritto di difesa dall'accusa di aver commesso un reato per il quale uno scritto sia elemento costitutivo, o circostanza aggravante o elemento di prova. Avendo lo specifico compito di sostenere le ragioni difensive dell'indagato/imputato, che possono essere sviluppate anche sino a fornire una versione menzognera dei fatti di reato oggetto di contestazione, nei limiti stabiliti dagli artt. 367, 368 e 379 c.p., il consulente grafologo ha l'onere di effettuare esami e valutazioni sui dati tecnici controversi, al fine di consentire alla persona accusata di preservare al meglio il proprio interesse a essere assolto o, comunque, a essere sottoposto alla pena criminale più mite, operando un'interpretazione dell'autenticità e della paternità dello scritto in esame, o delle condizioni psico-fisiche patologiche del suo autore, che, senza alterare illegittimamente il dato materiale, ossia lo scritto oggetto di controversia, accentui quegli

aspetti grafologici che sostengano le tesi difensive del suo dante causa. Il consulente della persona accusata di un reato, infatti – fermo restando il divieto di immutare artificiosamente l'integrità del bene sottoposto ad analisi tecnica (cfr. art. 374 c.p.) – ha l'obbligo di compiere operazioni tecniche dirette non a provare la verità oggettiva dei fatti in contestazione, bensì l'infondatezza della tesi accusatoria sostenuta dal pubblico ministero – ed eventualmente dalle altre parti private contrapposte – e la correttezza delle tesi difensive sostenute per conto dell'indagato/imputato che lo ha fatto nominare, con il logico corollario che egli, davanti all'autorità giudiziaria, può affermare fatti conformi al vero solo nei limiti dell'interesse difensivo del suo mandante, non potendo mai esporre tesi che lo danneggino. In dibattimento anche per l'esame del consulente dell'imputato valgono, "in quanto applicabili", le disposizioni sull'esame incrociato dei testimoni, con la facoltà "di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio" (art. 501 c.p.p.). Egli, tuttavia, non assume in senso stretto la qualità di testimone, per le medesime ragioni che si sono espresse parlando del perito, del giudice e dei consulenti delle altre parti, con l'effetto di avere, ex art. 497 c.p.p., l'obbligo di dire il vero solo limitatamente ai fatti da lui personalmente accertati e alle dichiarazioni ricevute da altri diversi dal suo dante causa nell'espletamento dell'attività svolta, nei limiti che ora si esporranno. Per consentire all'indagato/imputato, per il quale interviene, di difendersi provando, il consulente grafologo giudiziario ha l'onere di elaborare una relazione nella quale, dopo aver dato conto della metodologia di indagine seguita e dopo aver descritto le attività di indagine e di comparazione tecniche eseguite, negli stessi termini che si sono sin qui esposti per il perito del giudice e i consulenti delle parti, illustri, con sufficiente chiarezza e precisione, i risultati raggiunti con gli esami tecnici svolti sul dato materiale controverso (e da lui non immutato artificiosamente) in tema di autenticità e di paternità dello scritto esaminato o di condizioni psico-fisiche patologiche del suo autore, ricostruiti nell'ottica del diritto di difesa del suo dante causa, che il consulente non può mai disattendere.

Fermo restando il divieto di immutare artificiosamente il dato tecnico sottoposto ad esami e valutazioni, si deve precisare che il consulente dell'indagato/imputato, nel valorizzare gli aspetti valutativi favorevoli alla linea difensiva da quest'ultimo assunta, non può oltrepassare i limiti posti, rispettivamente, dagli artt. 367, 368 e 379 c.p. al diritto della persona accusata di difendersi anche mentendo, così da non poter affermare falsamente la commissione di un reato, commettendo simulazione di reato; o attribuire il reato contestato a persona che sa essere innocente, commettendo calunnia; o aiutare taluno ad assicurarsi il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, commettendo favoreggiamento reale.

Da ciò consegue che, nel caso l'accertamento tecnico effettuato smentisca la tesi difensiva dell'indagato/difensore, il consulente tecnico, non potendo fornire una relazione tecnica ideologicamente falsa, che si porrebbe in contrasto insanabile con l'art. 50 del codice deontologico forense (v. sopra), ha il dovere di informare la persona accusata e il suo difensore sulle conclusioni raggiunte, per permettere a queste di valutare cosa farne. Qualora la consulenza sia stata effettuata nella fase anteriore all'inizio delle indagini preliminari ex art. 391 nonies c.p.p. o durante le indagini preliminari ex artt. 327bis e 391bis e ss. c.p.p. (ossia al di fuori dei casi di perizia disposta in incidente probatorio o di consulenza d'ufficio del pubblico ministero), l'indagato e il suo difensore, ovviamente, la trattengono presso di loro, compiendo, poi, scelte processuali coerenti alle conclusioni del consulente, nel senso che, da quel momento, l'indagato non può più fare dichiarazioni che si traducano in simulazione di reato ex art. 367 c.p.; o calunnia ex art. 368 c.p.; o favoreggiamento reale ex art. 379 c.p.

All'opposto, in tutte le altre, nell'ipotesi in cui sia stata effettuata consulenza di parte nel corso delle indagini preliminari o del dibattimento, la persona accusata di reato e il suo difensore possono disporre

che il consulente presenti una relazione evidenziando gli aspetti critici degli esami e delle valutazioni compiute dal consulente del pubblico ministero o dal perito del giudice, in modo da sostenere il diritto di difendersi provando dell'imputato/imputato, senza però giungere a formulare valutazioni che possano integrare gli estremi dei reati di cui agli artt. 367, 368, 379 c.p.

Identiche sono le considerazioni che si devono per i grafologi nominati consulenti, rispettivamente, dal responsabile civile, ossia del soggetto obbligato a risarcire il danno causato dall'autore del reato (artt. 185 c.p. e 83 e ss. c.p.p.); o dal civilmente obbligato al pagamento della multa o dell'ammenda in caso di insolvenza del condannato (artt. 196 e ss. c.p., 89 c.p.p.)

11) Il giudizio finale

Il processo penale si struttura in modo tale da consentire alle parti di sviluppare le proprie pretese nel contraddittorio instaurato davanti al giudice, terzo e imparziale, sul presupposto gnoseologico che, attraverso il confronto dialettico di tesi contrapposte, il giudice ha modo di accertare la verità dei fatti controversi. Per effetto dell'art. 111 Cost., il contraddittorio è divenuto nel processo penale il metodo di accertamento giudiziale dei fatti controversi finalizzato alla ricerca della verità reale, che si sostanzia nel diritto dell'imputato di confrontarsi con il suo accusatore interrogandolo, o facendolo interrogare, davanti al giudice (art. 111, III co., Cost.), con il logico corollario che "la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore" (art. 111, IV co., Cost.); e con la sola eccezione che, nei casi regolati dalla legge "la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita".

Il principio del contraddittorio, inteso come strumento di accertamento della verità giudiziale a garanzia del diritto di difesa dell'imputato, impone, allora, la partecipazione alla formazione della prova di tutte le parti, pubbliche e private, alle quali vengono riconosciuti i medesimi "diritti strumentali", come il diritto ad ottenere dal giudice l'ammissione delle prove favorevoli di tipo orale, documentale o reale (artt. 190 e 495, co. 1, c.p.p.); il diritto ad ottenere l'ammissione della prova contraria rispetto alla prova principale richiesta da un'altra parte (art. 495, co. 2, c.p.p.); il diritto di fare domande nell'esame diretto e nel controesame (art. 498 c.p.p.).

Sotto la vigilanza del giudice, terzo e imparziale, che controlla la correttezza della dialettica processuale, le parti esprimono le rispettive tesi producendo gli elementi di prova raccolti in conformità delle forme previste dalla legge processuale, dalla cui sintesi il giudice deve trarre la verità processualmente accertata nel senso più aderente possibile alla realtà, sulla cui base giunge a formulare il giudizio finale con cui realizza coattivamente la volontà normativa nei confronti delle parti del processo. Quando l'imputazione contestata comporti l'analisi di elementi tecnici, scientifici o artistici, per la cui esatta comprensione occorre far ricorso al parere di esperti, che intervengono per fornire assistenza ai soggetti processuali presenti, in aderenza al principio fondamentale, di stampo accusatorio, del contraddittorio nella formazione della prova, l'esame incrociato e il confronto diretto degli esperti assumono valore assolutamente centrale per la valutazione degli elementi di prova da parte del giudice, perché attraverso tali strumenti le parti riescono a illustrare meglio al giudice le analisi e le valutazioni tecniche, scientifiche o artistiche, che sorreggono le rispettive prospettazioni accusatorie o difensive, cosicché il giudice "sarà portato a ritenere maggiormente attendibili le conclusioni di un esperto che, identificando ed applicando" le

regole tecniche, o le leggi scientifiche o i canoni artistici “riesca a provarne la ragionevolezza”.

Al giudice spetta il compito, nella motivazione della sentenza, di spiegare, da un lato, le ragioni per le quali ritiene attendibile la prova, anche di tipo tecnico, scientifico o artistico, che pone alla base della decisione adottata nel dispositivo; e, dall'altro lato, le ragioni per le quali reputa non attendibili le prove contrarie (art. 546, co. 1 lett. e), c.p.p.), in modo da consentire, poi, alle parti di controllare la correttezza, in fatto e/o in diritto, del ragionamento svolto e della decisione conseguentemente adottata.

E, a tal fine, nella motivazione il giudice deve illustrare il ragionamento effettuato per verificare la validità o meno dei pareri espressi dagli esperti, soffermandosi, per ciascun esperto, sui seguenti aspetti:

- specifica professionalità nell'espletare l'incarico conferito;
- verificabilità della teoria tecnica, o scientifica o artistica, enunciata;
- diffusione della teoria suddetta nella comunità degli esperti in quella tecnica, scienza o arte;
- conoscenza del coefficiente di errore della teoria proposta nella letteratura della comunità tecnica, scientifica o artistica;
- attualità della teoria illustrata nella letteratura suddetta.
-

E questi principi, secondo la Corte di legittimità, devono essere tanto più rispettati in relazione all'accertamento grafologico, “tenuto conto della natura di tale accertamento – fortemente condizionato dalla valutazione soggettiva di colui che vi procede, piuttosto che da leggi scientifiche universali”, in relazione al quale “il giudice è tenuto a fornire autonoma, accurata e rigorosa giustificazione delle ragioni per cui, in presenza di pareri discordanti, una valutazione sia preferibile a quella di segno difforme”¹.

Alla luce delle considerazioni che si sono sin qui svolte, non si può allora che concludere evidenziando che estremamente ampio e impegnativo – e per certi versi insostituibile – è il ruolo che si deve riconoscere nella procedura penale al grafologo giudiziario per l'accertamento dei fatti di reato contestati, davanti al giudice terzo e imparziale, nel pieno rispetto del diritto di azione e di difesa delle parti poste in contraddittorio, secondo le regole del giusto processo, che anche il grafologo giudiziario contribuisce a realizzare con l'apporto della sua analisi tecnica, o come perito del giudice, o come consulente del pubblico ministero, o come consulente delle parti private tutte le volte in cui uno scritto sia processualmente rilevante.

1 Cass., sez. V, 9/5/2012-14/6/2012, n. 23613, Presicce, Rv. 252904.

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA

- Si informa che l'A.G.P. ha firmato una convenzione per l'assicurazione professionale, riservata ai soci, tramite la stipula della convenzione con Teikos Srl – broker di assicurazioni. Per maggiori informazioni si può consultare la sezione dedicata sul nostro sito o inviare un'e-mail a **info@grafologiprofessionisti.it**
- Per chi fosse interessato, vi ricordiamo che è possibile richiedere l'attivazione di un indirizzo e-mail pec, mandando un'e-mail alla segreteria all'indirizzo: **info@grafologiprofessionisti.it** e indicando i vostri dati comprensivi di codice fiscale.
- Vi preghiamo inoltre di comunicare alla segreteria i cambi di indirizzo, e-mail e numeri telefonici per permettere l'aggiornamento tempestivo del sito.
- I numeri di telefono A.G.P. attivi sono: tel. 051/0092466 e tel. fax 051/220304

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti
sull'associazione e sugli eventi:
www.grafologiprofessionisti.it

SI RICORDA, A CHI NON LO AVESSE ANCORA FATTO, DI RINNOVARE L'ISCRIZIONE PER L'ANNO 2022, PAGANDO LA QUOTA ASSOCIATIVA SECONDO LE CONSUETE MODALITÀ

Riferimenti per il pagamento:

- c/c bancario Unicredit Banca Fil. 3305 Bologna Iban IT51W 02008 02455 000002811367
- c/c postale n. 28907400 intestato all'Associazione Grafologi Professionisti – Bologna

Nel caso di un pagamento col bollettino postale è necessario inviare via e-mail alla segreteria la copia della ricevuta.

La scadenza per il pagamento della quota è il 31 marzo 2022

ORGANI STATUARI 2020-2023

Consiglio Direttivo A.G.P.

Salvatore Caccamo (vice-presidente)

Nicole Ciccolo

Lorella Lorenzoni

Alberto Magni

Giuseppe Marano

Mariateresa Rimoldi (segretario)

Roberto Travaglini (presidente)

Collegio dei Revisori dei Conti

Daniele Cavallo (presidente)

Claudia Marra

Adriana Perris

Collegio dei Probiviri

Sonia Bortolotti

Alessandra Panarello

Eugenio Gianni Viola (presidente)